

COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA

Casella Postale 45
34077 Ronchi dei Legionari (Go)
www.colimo.org - info@colimo.org

STATUTO

Art. 1

E' costituito il Comitato di Liberazione Monetaria con la denominazione

" COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA " (C.L.M.).

Art. 2

IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA è una libera organizzazione autonoma, non politica, non partitica e laica, a diffusione Nazionale ed Internazionale, nato per approfondire le tematiche relative alla tutela dei Diritti delle Persone e delle Libertà fondamentali dei cittadini, con particolare riferimento alla promozione tra gli Associati della conoscenza e dell'insegnamento dei Diritti Civili, Politici ed Amministrativi, dei quali devono godere Tutte le Persone. Si adopererà inoltre per promuovere la conoscenza delle Leggi Civili, Penali, Amministrative e dei Regolamenti di ogni Paese inerenti gli scopi del Comitato, al fine di consentire a tutti gli Associati una consapevolezza matura rispetto ai diritti sopra citati.

Art. 3

IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA in nome e per conto degli Associati, promuove e stabilisce qualsivoglia relazione con altre Associazioni e con altre realtà sia fisiche sia giuridiche, conservando piena autonomia e senza limiti territoriali sia nazionali che internazionali. Al fine di migliorare le condizioni e la qualità della vita degli Associati può proporre e gestire qualsiasi attività economica e non economica.

Art. 4

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, a tutti gli effetti. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice Presidenti.

Art. 5

L'ammissione dei soci è deliberata dal Presidente o da chi da questi delegato.

Art. 6

L'Associazione provvede ai suoi scopi con le quote sociali, le entrate patrimoniali e gli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati.

Art. 7

La durata dell'esercizio finanziario corrisponde a quella dell'anno solare. Entro il 31 ottobre ed il 31 marzo i Comitati di sezione, i Comitati provinciali ed il Comitato nazionale compileranno ed approveranno i rispettivi bilanci preventivi e consuntivi sia finanziari che economico / patrimoniali.

Art. 8

IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA rilascerà agli Associati (fatte salve le capacità economiche) tessera annuale d'iscrizione, garantendo con la stessa il godimento di eventuali servizi forniti agli

COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA

Casella Postale 45
34077 Ronchi dei Legionari (Go)
www.colimo.org - info@colimo.org

Associati. L'importo della tessera sociale è fissato di anno in anno dal Comitato nazionale, che ne determina la ripartizione tra i vari organi periferici e centrali.

Art. 9

IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA ha sede nazionale e generale in RONCHI DEI LEGIONARI (GO) in P.zza Oberdan, 03. IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA ha come Presidente il Sig. FEDRIGO ARGO, nato il 14 giugno 1948 in RONCHI DEI LEGIONARI (GO), C.F. FDRRGA48H14H531T nominato dai Soci Fondatori. IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA PUO' ISTITUIRE FILIALI IN OGNI PAESE, aventi tutte pari dignità e comune Statuto.

Art. 10

Il rapporto di Associazione viene meno nei seguenti casi:

1. Per dimissioni presentate con Raccomandata A.R. direttamente all'Organo Dirigente, senza rendiconto e senza pretese sulla quota versata al Comitato.
2. Per decadenza dovuta al mancato rinnovo della tessera annuale.
3. Per provvedimento di espulsione motivato, che può essere emesso sia nei confronti di ogni Associato sia di ogni filiale, qualora risultino comportamenti e/o attività contrarie ai principi e finalità del COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA.

La decisione di espulsione è presa ad insindacabile giudizio del Presidente su proposta motivata da almeno 5 (cinque) Associati, previa audizione della persona Associata e/o del responsabile della Filiale. L'Associato o la Filiale dichiarati decaduti potranno essere reintegrati dimostrando di aver agito in buona fede o per causa di forza maggiore, dimostrando di aver cessato ogni attività in contrasto con i principi e le finalità del Comitato.

Art. 11

Tutti gli Associati possono accedere alle cariche direttive dell'Associazione, trascorsi almeno 2 anni di comprovato e reale associazionismo.

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Nazionale di ogni Paese nel quale ha sede IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA.
- L'Assemblea Generale, è formata dai delegati delle Assemblee Nazionali:
 1. Alle Assemblee Nazionali partecipano tutti gli Associati, anche delegati.
 2. All'Assemblea Generale partecipano i Delegati di ogni Assemblea Nazionale, con un massimo di due delegati ogni centomila iscritti.
 3. Il Comitato Direttivo Generale è composto di 5 (cinque) Associati, nominati dal Presidente e dal Vice-presidente (in questo caso mai in disaccordo tra loro) del COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA, con compiti di supervisione sulle attività dell'Associazione e sulle Filiali.
 4. Il Comitato Direttivo Nazionale è composto di cinque Associati, nominati dal Presidente della Filiale Nazionale, con compiti di supervisione sulle attività delle Filiali di appartenenza e di relazione con la Direzione Centrale/Generale

Art. 13

L'Assemblea Generale è il massimo Organo dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria si deve svolgere una volta l'anno e provvede ogni 5 (cinque) anni al rinnovo delle cariche elettive. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente direttamente e/o per richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta e potrà/dovrà altresì essere convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza dei

COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA

Casella Postale 45

34077 Ronchi dei Legionari (Go)

www.colimo.org - info@colimo.org

Comitati Direttivi Nazionali, sempre entro 90 (novanta) giorni. Ogni Assemblea Nazionale ha il compito di discutere, definire, approvare il progetto associativo e, se del caso, modificare ed integrare lo Statuto.

Art. 14

Ogni Filiale Nazionale ha un Presidente nominato dal Presidente Generale e resterà in carica 2 (due) anni; la carica sarà dallo stesso rinnovata, previo consulto con il comitato Direttivo Generale. Il Presidente Generale del COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA, nominato dai Soci Fondatori, resta in carica 5 (cinque) anni e la carica sarà ogni volta automaticamente rinnovata per successivi 5 (cinque) anni se non vi sarà richiesta di rinnovo del Presidente da parte di almeno tre soci fondatori piuttosto che il 51% (cinquantuno per cento) di tutti gli Associati.

Art. 15

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuali, dai corrispettivi sui servizi resi, da oblazioni, lasciti, donazioni di qualsiasi genere, da contributi pubblici e privati e da ogni altro provento o bene lecito e legittimamente acquisito, nel rispetto delle leggi vigenti del Paese dove opera e risiede.

Art. 16

Tutte le filiali de IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA hanno piena autonomia patrimoniale, giuridica ed amministrativa e devono rispondere del loro operato soltanto al Presidente Generale (o suo diretto delegato) del COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA, che ha comunque su di loro potere di controllo.

Art. 17

La durata dell'Associazione de IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA è ILLIMITATA. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione ed a qualsiasi titolo, il Patrimonio dell'Associazione costituito al momento dello scioglimento, sarà diviso in parti uguali tra tutti gli associati viventi e in regola con le quote associative.

Art. 18

Le Filiali del COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA non possono assumere obbligazioni verso terzi senza l'approvazione del Presidente Generale (o suo diretto delegato). IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA ed i Dirigenti del Comitato Direttivo Generale non rispondono né civilmente né penalmente dell'operato delle Filiali, piuttosto che delle obbligazioni dalle stesse o da chiunque altro poste in essere in nome e per loro conto.

Art. 19

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento de IL COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA, sia come Filiale che Generale/Nazionale, dovrà essere assunta dall'Assemblea, sia essa locale, Nazionale o Generale e dovrà raccogliere almeno i 4/5 (quattro quinti) degli Associati regolarmente iscritti. Nessuno può essere nominato Presidente o Dirigente del COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA se non Associato o se decaduto per qualsiasi causa. Le Leggi vigenti in ogni Paese garantiscono la legale attuazione dello statuto.